

INFO RMC 03/06/2024

Oggetto: D.L. 31 maggio 2024, n. 71 – Disposizioni urgenti in materia di sport

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale ([GU Serie Generale n. 126 del 31-05-2024](#)) il Decreto Legge 31 maggio 2024, n. 71, recante “Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca” con il quale sono state apportate alcune modifiche di rilievo alla disciplina sul lavoro sportivo introdotta con il D.lgs. n. 36/2021 e ss.mm.ii nonché alla normativa vigente in materia di candidabilità negli Organismi sportivi affiliati.

✓ **Dipendenti pubblici**

Il Governo ha previsto che **i dipendenti della Pubblica Amministrazione possono svolgere prestazioni sportive retribuite fino alla soglia di 5.000 euro annui previa comunicazione** alla PA di appartenenza, eliminando dunque la necessità di acquisire preventivamente l'autorizzazione della stessa qualora il compenso annuo sia contenuto entro detto limite. Se il compenso supera i 5.000 euro annui resta necessario acquisire l'autorizzazione preventiva da parte della PA.

Si segnala che gli enti sportivi che instaurano rapporti di lavoro sportivo sono **tenuti a comunicare alla PA di appartenenza del collaboratore l'ammontare dei compensi erogati** allo stesso entro i trenta giorni successivi alla fine di ciascun anno di riferimento, in un'unica soluzione, ovvero alla cessazione del relativo rapporto di lavoro se intervenuta precedentemente.

Si rileva che il Governo ha apportato tale modifica per le sole prestazioni di lavoro sportivo. Salvo diversa indicazione delle competenti Autorità o modifica in sede di conversione in legge, le prestazioni retribuite di carattere amministrativo-gestionale rese dai dipendenti pubblici in favore di ASD, SSD, FSN, DSA e EPS, anche paralimpici, restano subordinate alla previsione della necessaria acquisizione dell'autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza anche in caso di compensi inferiori ai 5.000 euro annui. Conseguentemente, per tali rapporti, che restano assoggettati alla disciplina ordinaria (art. 53, D.lgs. n. 165/2001), gli enti sportivi sono tenuti a comunicare all'Amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati agli dipendenti pubblici entro quindici giorni dall'erogazione.

✓ **Rimborsi forfettari per volontari**

Fermo il divieto di retribuire anche indirettamente le prestazioni dei volontari sportivi, il Governo ha previsto che ai volontari **possono essere riconosciuti “rimborsi forfettari” per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio Comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle FSN, DSA ed EPS, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e Salute S.p.a. purché gli organi direttivi deliberino sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.**

Viene, dunque, abrogato il previgente regime che prevedeva un rimborso spese per i volontari previa autocertificazione sino a 150 euro mensili in luogo di un rimborso forfettario elevato sino a 400 euro mensile ma che pare circoscritto alle sole manifestazioni ed eventi riconosciuti e non esteso anche ad allenamenti o altre attività non ufficiali.

Per i volontari sportivi che nello svolgimento dell'attività sportiva ricevono i rimborsi forfettari, gli enti saranno inoltre tenuti **a comunicarne i nominativi e l'importo corrisposto attraverso il RASD**, in apposita sezione del Registro stesso (che dovrà essere pertanto implementato a tal fine) entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni del volontario sportivo. Tale comunicazione è resa immediatamente disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, ad ITL, INPS ed INAIL.

I suddetti rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente, ma **concorrono al superamento dei limiti di non imponibilità previdenziale (5.000 euro annui) e tributaria (15.000 euro annui)** previsti per i lavoratori sportivi. Viene, in ogni caso, confermata l'incompatibilità delle prestazioni sportive di volontariato con qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito con il medesimo ente sportivo.

✓ **Candidabilità in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo**

Il Governo ha modificato la disciplina sulla candidabilità alle cariche degli organi direttivi di FSN, DSA ed EPS, prevedendo che **solo i Presidenti** (e non più anche gli altri componenti dei Consigli Federali ed organi direttivi) in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo sono eletti a condizione che conseguano un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi e, in caso di mancata elezione, non sono candidabili alle votazioni successive per lo stesso mandato. Nel caso di pluricandidature non si procede al ballottaggio tra gli altri candidati e si indice una nuova assemblea elettiva anche per i membri dei Consigli Federali ed organi direttivi.

In tal caso, il Presidente e l'organo direttivo uscente rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione immediata della nuova assemblea elettiva.

Viene precisato che si considera compiuto e rileva ai fini del computo il mandato che ha avuto durata superiore a due anni e un giorno nonché il mandato di durata inferiore in caso di cessazione a causa di dimissioni volontarie o commissariamento. Il mandato di durata inferiore a due anni e un giorno, cessato a causa di dimissioni volontarie o commissariamento non interrompe la consecutività dei mandati del Presidente che ha svolto il mandato precedente. In ogni caso il commissariamento non interrompe la consecutività dei mandati.

Tale disciplina si applica ai Presidenti nazionali nonché ai Presidenti delle strutture territoriali regionali delle FSN, DSA ed EPS anche paralimpici. La disciplina non è espressamente estesa alle strutture territoriali provinciali anche se si ritiene comunque applicabile alle strutture provinciali di Trento e Bolzano cui si applicano in linea generale tutte le norme dettate per le strutture regionali.

L'entrata in vigore del Decreto Legge comporterà la necessaria nuova urgente modifica dei Principi Fondamentali degli Statuti delle FSN, DSA ed EPS da parte del Consiglio Nazionale del CONI e l'adeguamento, anche tramite commissario *ad acta*, di tutti gli Statuti degli organismi affiliati.

*

Per completezza, si riporta che il Decreto contiene specifiche disposizioni in materia di Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, organizzazione di NADO Italia ed altre disposizioni urgenti in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025.

Si ricorda in ogni caso che il Decreto Legge in commento dovrà essere convertito in Legge dal Parlamento entro sessanta giorni pena la perdita di efficacia. Si darà conto con successive note informative dello Studio dell'*iter* parlamentare e delle eventuali modifiche apportate in sede di conversione.

Cordiali saluti

Avv. Ernesto Russo